



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 1 DEL 09/01/2026 della Giunta Comunale

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.

L'anno **duemilaventisei** addì **09 - nove** - del mese **gennaio** alle ore **12:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Vicesindaco	Presente
TOSI MATTIA	Assessore	Presente
LUCHESA NICOLA	Assessore	Presente
DEVILLI ADELE	Assessore	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18/12/2025 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e relativa documentazione;

Relazione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 126, comma 3 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., agli Organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione;

Ricordato che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2004, n. 42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Ricordato altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Richiamato l'art. 169 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli”*;

Richiamato il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011 e in particolare:

- il punto 10.1 *Finalità e caratteristiche* che recita: *“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”*;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

- il punto 10.2 *Struttura e contenuto* che recita: *“Il PEG assicura un collegamento con:*
 - *la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
 - *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
 - *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali”.*

Rilevato ora che per effetto dell’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80 il Piano esecutivo di gestione, pur rimanendo atto obbligatorio, viene svuotato degli obiettivi gestionali, in linea con quanto stabilito all’art. 1 comma 4 del DPR 24 giugno 2022 n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e di organizzazione – P.I.A.O.), il quale sopprime il terzo periodo dell’art. 169 comma 3 bis del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”

Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 24 giugno 2022 sono esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non inclusi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 2, lettere da a) a g) del D.L. n. 80/2021, e pertanto permane il P.E.G. finanziario ai sensi dell’art. 169 del TUEL, distinto ma imprescindibilmente collegato ai contenuti del PIAO che affida ai centri di responsabilità dirigenziale le risorse necessarie per attuare le varie azioni amministrativo/gestionali, compresa l’assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata per tutto il triennio di riferimento;

Evidenziato quindi che, in conseguenza di quanto sopra, il P.E.G. 2026-2028, quale documento di programmazione di natura finanziaria:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto contabile e programmatico;
- può contenere dati di natura extra contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili di servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione, con il Documento Unico di Programmazione e con gli obiettivi di contenimento della spesa corrente;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Considerato quindi, per contro, che il P.I.A.O. è finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza amministrativa;

Ritenuto utile, in occasione della presente approvazione, illustrare le argomentazioni formulate dalla Commissione Arconet nella riunione del 18 gennaio 2023 avente ad oggetto: *“Proposta di adeguamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO”*;

Dato atto che dal verbale della riunione predetta risulta che la proposta discenda dalla considerazione che *“a seguito dell'eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa”*. Tuttavia, tale affermazione deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 169, comma 1, del TUEL – non abrogato dal D.P.R. n. 81/2022 – secondo cui *“la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*. Da quanto appena evidenziato, la Commissione deriva dunque la necessità di distinguere tra:

obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali;

- obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione.

Nel P.E.G., conformemente a quanto disposto dall'art. 169, comma 1 del TUEL, dovranno essere definiti gli obiettivi generali, o di primo livello, mentre gli obiettivi esecutivi, o di secondo livello, dovranno essere individuati nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della performance, i quali confluiscono nella sezione del P.I.A.O. dedicata a Valore pubblico, Performance e Anticorruzione. Considerato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale rientra nella sezione Organizzazione e Capitale umano del P.I.A.O., il *“nuovo P.E.G. dovrà limitarsi ad assegnare ai singoli dirigenti i fondi per la realizzazione degli obiettivi generali, lasciando al P.I.A.O. l'assegnazione delle risorse umane e materiali per i singoli obiettivi specifici”*. Nella proposta di adeguamento elaborata dalla Commissione risulta, inoltre, *l'eliminazione dal P.E.G. degli indicatori per il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi mentre resta invariata la struttura del documento, definita “in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo di gestione, o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma, un unico dirigente responsabile”*;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4.1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare il paragrafo 9.3.1.. Il processo di bilancio degli Enti Locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto: le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli: i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis;

Visto ed esaminato dunque il P.E.G. 2026-2028, elaborato conformemente a quanto sopra, costituito dai seguenti documenti:

- **Allegato A:** individuazione dei **capitoli di entrata** ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;
- **Allegato B:** individuazione dei **capitoli di spesa** ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;
- **Allegato C:** individuazione dei capitoli di spese per le **“spese in economia”**.

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18/12/2025 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e relativa documentazione;

Rilevato che l'indicazione degli obiettivi di gestione costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 126 commi 2 e 8 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., nonché ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e 2 del medesimo Codice degli Enti Locali (atti di gestione delegati dal Sindaco);

Ravvisato che il conseguimento degli obiettivi è affidato ai responsabili dei servizi, che sono gestori di ciascun aspetto dell'attività dell'ente e che ricevono a tale scopo dotazione di mezzi (risorse materiali e finanziarie, nonché risorse umane, necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;

Precisato ancora che le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili dei servizi sono riferite sia alle previsioni di entrata che alle previsioni di spesa del bilancio 2026 e che gli stessi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) nonché delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Riscontrato ancora che nel caso in cui il PEG non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del servizio di merito, la Giunta comunale adotta successivamente i relativi atti di indirizzo;

Visto ed esaminato dunque il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale:

- **Allegato A:** individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;
- **Allegato B:** individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;
- **Allegato C:** individuazione dei capitoli di spese per le "spese in economia".

Ricordato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Rilevato che il principio della cosiddetta competenza rafforzata prescrive, tra l'altro, che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Osservato che, in conseguenza di quanto sopra, alcuni istituti previsti dal previgente ordinamento regionale sono divenuti incompatibili con la nuova disciplina contabile e che in particolare lo strumento delle cosiddette "*spese a calcolo*" previsto nel Regolamento di contabilità in attuazione dell'art. 19 comma 4 del DPR n. 4/L che disciplinava l'effettuazione delle spese correnti di carattere variabile e ricorrente, è venuto meno;

Dato atto tuttavia che le esigenze di semplificare ed accelerare il procedimento di spese aventi carattere variabile e riguardanti prestazioni di beni, servizi e lavori di modesta entità ascrivibili a spese di funzionamento dell'Ente continuano a persistere, con la conseguente necessità di delineare, nel rispetto della normativa vigente, modalità tali da garantire in via ordinaria l'assunzione, attraverso il sistema "*dell'amministrazione diretta*", delle predette tipologie di spesa, nel limite del budget assegnato con il presente provvedimento e mediante la previsione della possibilità di assunzione di ordinativi di spesa di importo singolarmente non superiore ad € 1.000,00.= (IVA esclusa);

Accertato infine che per quanto concerne l'effettuazione di "*spese in economia*" non trova applicazione l'obbligo previsto dall'art. 40 della L.P. n. 30.12.2014 n. 14 – il quale ha introdotto nella L.P. n. 23/90 il nuovo articolo 36 ter 1 (recante "*Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture*") il quale ha, tra l'altro, stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2015 i comuni trentini devono affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1,



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (APAC) o nell'ambito delle gestioni associate previste dalla legge stessa;

Ritenuto quindi doveroso, per tutto quanto sopra esposto, procedere ad approvare il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2026/2028;

Accertata la necessaria disponibilità a bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995 e modificato con Deliberazioni consiliari n. 22 del 18.06.2015, n. 10 del 29.06.2016 e n. 24 del 30.06.2025;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni in premessa specificate, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2026-2028 stabilendo che l'attività di gestione dei responsabili dei servizi avviene con le modalità indicate dai seguenti elaborati
 - a. **Allegato A:** individuazione dei **capitoli di entrata** ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

- b. **Allegato B:** individuazione dei **capitoli di spesa** ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi;
 - c. **Allegato C:** individuazione dei capitoli di spese per le **“spese in economia”**;
2. Di dare atto che il presente P.E.G. è adottato in conformità al vigente Statuto comunale ed all'art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità;
 3. Di dare atto che i Responsabili dei servizi ed uffici comunali sono individuati dal Sindaco con proprio provvedimento, ai sensi del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. (artt. 60 e 126);
 4. Di specificare che saranno determinati con successivo provvedimento, segnatamente con il Piano integrato dell'attività e organizzazione (P.I.A.O.) i compiti e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi;
 5. Di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 200 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., il Sindaco coordina l'attività dei responsabili dei servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;
 6. Di individuare nell'**allegato C)** al presente provvedimento le tipologie di spesa ed i fondi, all'interno degli interventi *“acquisto di beni di consumo e/o materie prime”* e *“prestazioni di servizio”* destinati alle spese in economia;
 7. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi;
 8. Di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
 9. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 10. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

12. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
13. Di specificare inoltre che:
- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE
Provincia di Trento

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato A) - PEG Entrata 2026	Allegato A) - Previsionale_Pluriennale_Armonizzato_Entrate_ConCapitoli_InizPEG.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	07/01/2026
(B1BB7585B760D36AED1E8C9CC751850C443B54327CD100055590E17497C2CA4C)			
Allegato B) - PEG Uscita 2026	Allegato B) - Previsionale_Pluriennale_Armonizzato_Spese_ConCapitoli_InizPEG.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	07/01/2026
(B156F4DBED3A23C5DF52B6690EC309A167FDD00203838B56D9C9F0716184BBED)			
Allegato C) - Spese in economia 2026	Allegato C) - Spese in economia 2026.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	07/01/2026
(135A61620DBD864D4E4AB25A90BA6CD1A6F709A28A8991E92CDFE79F7B7F6382)			
Parere di regolarità tecnico-amministrativa	PARERE_SAF_2026_1 tecnico.pdf.p7m	DOCUMENTO INFORMATICO	08/01/2026
(0878720DAF970359D47DD1801557595D0F65C76E23A0A138797AB26EF5D1C9EC)			
Parere di regolarità contabile	PARERE_SAF_2026_1 contabile.pdf.p7m	DOCUMENTO INFORMATICO	08/01/2026
(5E55CE41241CDF943C9E0DCB0E4D68C50B9870774FF354B44F623139BA2C1051)			



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Riccadonna Flavio

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 12/01/2026 al 22/01/2026, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 12/01/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 12/01/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Bleggio Superiore, 12/01/2026

~~Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.~~
~~Bleggio Superiore, 23/01/2026~~



Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio